ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA

Art. 4-ter

Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai comuni di Gibellina, Salaparuta, Montevago, Santa Margherita Belice, Poggioreale, Santa Ninfa, la somma di lire 500 milioni per il restauro, la riparazione o la conservazione del patrimonio artistico, archeologico o monumentale. Il programma di dette opere e' predisposto dalle sopraintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichita' competenti per territorio, sentito il parere delle amministrazioni comunali interessate. L'esecuzione delle opere di restauro, riparazione o conservazione degli immobili di interesse artistico o monumentale puo' essere affidata in concessione dallo ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle sopraintendenze competenti per territorio.

Versione in vigore dal 1 agosto 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvedimenti-in-favore-delle-zone-terremotate-della-sicilia/art-4-ter/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it